



Bruxelles, 9 novembre 2018  
(OR. en)

14012/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0218(COD)**

---

---

**AGRI 529  
AGRIFIN 123  
AGRIORG 97  
AGRILEG 192  
CODEC 1927  
CADREFIN 335**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura / Consiglio
n. doc. prec.:	13578/18
n. doc. Comm.:	9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1
Oggetto:	Proposta DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la desiggnazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

Si allega per le delegazioni la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sulla proposta in oggetto, quale risulta dalle discussioni in sede di Gruppo "Prodotti agricoli".

**Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta di  
"regolamento di modifica"**

Il 1° giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento che modifica gli attuali regolamenti (UE) n. 1308/2013 sull'OCM, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e (UE) n. 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo (di seguito denominato "regolamento di modifica"). Il pacchetto di riforma della PAC comprende altre due proposte: un regolamento sui piani strategici della PAC e un regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

Il Gruppo "Prodotti agricoli" è stato individuato come l'organo preparatorio incaricato di esaminare la proposta di regolamento di modifica. La presente relazione illustra il lavoro svolto da detto Gruppo il 4 e 20 luglio e il 12 settembre 2018. In particolare, sono state esaminate:

- le modifiche dell'attuale OCM (regolamento n. 1308/2013) derivanti dalla riassegnazione di interventi settoriali al regolamento sui piani strategici della PAC, il ricalcolo degli aiuti nel quadro del programma destinato alle scuole, la soppressione delle disposizioni obsolete applicabili al settore dello zucchero e riguardanti le sovvenzioni all'esportazione, nonché le modifiche nel settore vitivinicolo;
- la riduzione delle dotazioni di bilancio riguardanti il regolamento n. 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e il regolamento n. 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo;
- la proposta di revisione e armonizzazione delle norme in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari (modifiche del regolamento n. 1151/2012) e per i vini (modifiche del regolamento n. 1308/2013), nonché l'inclusione delle disposizioni in materia di indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati (modifiche del regolamento n. 251/2014) nel regolamento n. 1151/2012.

Lo scorso giugno il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" ha esaminato la valutazione d'impatto (che comprende le tre proposte legislative per la riforma della politica agricola comune).

Nelle prime riunioni del Gruppo "Prodotti agricoli", varie delegazioni hanno formulato riserve d'esame, comprese riserve d'esame parlamentare.

Gli elementi finanziari della proposta, come la proposta di ricalcolo degli aiuti per la fornitura di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari agli istituti scolastici (programma destinato alle scuole) e le dotazioni di bilancio previste dal regolamento n. 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e dal regolamento n. 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo, fanno parte dei negoziati orizzontali relativi al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Si allega per le delegazioni una sintesi delle principali osservazioni formulate e dei quesiti sollevati dagli Stati membri sulle varie parti della proposta esaminata dal Gruppo "Prodotti agricoli":

OCM (regolamento n. 1308/2013) (ad esclusione del vino):

- Oltre alle proposte contenute nel regolamento di modifica, molti Stati membri hanno espresso chiaramente il desiderio di modernizzare e adeguare gli strumenti di mercato. È stato proposto di effettuare una valutazione e un aggiornamento dell'intervento pubblico. Tra le questioni affrontate: elementi di sostegno del mercato più flessibili e un ruolo più attivo per la Commissione europea; quest'ultima ha messo in evidenza l'applicazione flessibile delle misure di crisi nella passata emergenza per i prodotti lattiero-caseari.
- Sarebbe opportuno accordare un margine di manovra più ampio alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché sottoporre a un riesame i miglioramenti attuati attraverso il regolamento "omnibus". Sono stati posti vari quesiti specifici, in particolare per quanto riguarda gli articoli 149 e 152 del regolamento n. 1308/2013; la Commissione europea ha accettato di esaminarli e di fornire una risposta per iscritto.
- Alcuni Stati membri temono che la riassegnazione dei programmi settoriali al regolamento sui piani strategici della PAC provocherà un aumento degli oneri amministrativi. Molti Stati membri hanno chiesto il proseguimento ininterrotto dei programmi settoriali in corso per un periodo fino a cinque anni che sono già stati approvati in base alle norme in vigore. La riassegnazione al regolamento sui piani strategici della PAC non dovrebbero ostacolare i programmi in corso. Una discussione approfondita su tale questione si è svolta nel quadro dei lavori del Gruppo "Questioni agricole orizzontali" relativi al regolamento sui piani strategici della PAC.

- Diversi Stati membri hanno criticato la proposta intesa ad autorizzare la Commissione europea ad adottare atti delegati (per modificare le definizioni contenute nell'allegato) e hanno sollecitato una limitazione di tali poteri.
- In base alla proposta, i fondi per i programmi destinati alle scuole saranno ridotti da 250 milioni di EUR a circa 220,8 milioni di EUR a seguito del ritiro dei fondi finora assegnati al Regno Unito. Diversi Stati membri si sono opposti, chiedendo di mantenere invariato il quadro finanziario per meglio perseguire l'obiettivo di promuovere un'alimentazione sana.
- È stato riscontrato un consenso generale circa le soppressioni proposte a seguito della fine delle quote zucchero e delle restituzioni all'esportazione (in conformità della decisione ministeriale di Nairobi dell'OMC). Tuttavia, diverse altre proposte di soppressioni (esercizi finanziari, disposizioni relative all'importazione di canapa o riguardanti la qualità tipo delle barbabietole da zucchero) sono state contestate e richiedono chiarimenti in merito al loro impatto, compreso quello sui riferimenti nel diritto derivato.
- Nel corso della riunione e nelle osservazioni scritte presentate dagli Stati membri sono state presentate proposte supplementari che dovranno essere discusse a livello di esperti.

#### Riduzione delle dotazioni di bilancio nei regolamenti nn. 228/2013 e 229/2013

- La riduzione del 3,9% dei fondi destinati alle regioni ultraperiferiche (articolo 4) e alle isole minori del Mar Egeo (articolo 5) è stata fermamente respinta dagli Stati membri interessati e si è fatto riferimento al memorandum di Madrid. I fondi in questione e i fondi per il programma destinato alle scuole saranno discussi nell'ambito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale.

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari e per i vini aromatizzati (regolamento n. 1151/2012) e il vino (regolamento n. 1308/2013)

- In linea di principio, sono state espressamente elogiate la maggiore efficienza e l'armonizzazione delle procedure perseguite dalle modifiche proposte,, così come è stata menzionata l'importanza di mantenere allineate le disposizioni sulle indicazioni geografiche nei settori dei prodotti alimentari, del vino e dei vini aromatizzati. Poiché le procedure spesso richiedono molti anni, gli Stati membri hanno specificamente sottolineato la necessità di una semplificazione e accelerazione nel settore vitivinicolo.
- L'inclusione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nel regolamento n. 1151/2012 è un passo verso l'armonizzazione. Le modifiche proposte riguardano unicamente il capo III — Indicazioni geografiche — del regolamento n. 251/2014, mentre le altre parti dovrebbero essere mantenute in quanto definiscono i prodotti vitivinicoli aromatizzati e fissano le regole per la loro etichettatura.
- Molti Stati membri sono favorevoli a mantenere l'obbligo di inclusione di elementi di prova nei disciplinari DOP/IGP per i prodotti alimentari per dimostrare la provenienza di un prodotto dalla zona geografica in questione.
- La proposta di estendere la protezione ai prodotti in transito e al commercio elettronico ha riscosso il sostegno generale. È stato suggerito di ispirarsi al modello della normativa doganale o del regolamento sul marchio UE.
- Poiché la proposta di eliminare qualsiasi limite di tempo per un lungo periodo transitorio potrebbe indebolire la protezione delle indicazioni geografiche e confondere i consumatori, gli Stati membri preferirebbero mantenere la procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione che accordano un periodo transitorio.
- La proposta di introdurre una distinzione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie nel regolamento n. 1151/2012, sull'esempio del settore vitivinicolo, ha destato reazioni piuttosto positive. Tuttavia, occorre fornire ulteriori chiarimenti per la classificazione delle modifiche. Diversi Stati membri hanno formulato critiche nei confronti delle competenze attribuite alla Commissione europea ai fini dell'adozione di norme supplementari relative all'iter delle domande di modifica.

- La proposta di rendere i fattori umani una componente facoltativa della DOP, al fine di evitare descrizioni arbitrarie nei casi in cui i fattori umani non sono in realtà pertinenti ai fini delle caratteristiche di un prodotto, è stata appoggiata da alcuni Stati membri ma respinta da altri, che considerano i fattori umani un elemento importante della DOP.
- È stata manifestata opposizione alla possibilità di sospendere la procedura a livello UE in caso di procedure nazionali contro la decisione di registrazione.
- Per molti Stati membri non sono sufficientemente chiare le norme volte a far sì che il controllo esercitato dalla Commissione europea sia circoscritto alla verifica degli errori manifesti.
- Sono state espresse preoccupazioni circa la riduzione a tre mesi del termine per l'opposizione nel regolamento n. 1151/2012, mentre l'estensione da due a tre mesi nel settore vitivinicolo è stata accettata.
- Sono stati chiesti chiarimenti riguardo alla definizione proposta per i vini DOP (modifica dell'articolo 93) per quanto riguarda l'eventuale inclusione di altre varietà di viti e il nome che identifica il prodotto (esclusivamente un luogo, una regione o un paese?).

#### Norme relative al settore vitivinicolo (regolamento n. 1308/2013)

- Per quanto concerne l'estensione delle autorizzazioni per nuovi impianti (limite dell'1%), sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia accolto con favore la proposta, l'opinione iniziale di alcuni è stata negativa. Sarebbe utile fornire agli Stati membri dati che consentano una migliore valutazione dei possibili effetti della modifica proposta. È stato inoltre proposto di prevedere una maggiore flessibilità nella gestione delle autorizzazioni per nuovi impianti e della preservazione del potenziale produttivo.

- L'obiettivo della proposta di ampliare la gamma di varietà di uve da vino che possono essere classificate negli Stati membri e di includere le sei "varietà proibite" è offrire soluzioni ecocompatibili per il settore. Sono state tuttavia espresse preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute e la qualità connessi all'uso di tali "varietà proibite", e molti Stati membri si sono dichiarati favorevoli a mantenere lo status quo.
- La proposta di introdurre nuovi prodotti vitivinicoli dealcolizzati segue le tendenze del mercato e risponde a considerazioni relative alla salute dei consumatori. Occorre tuttavia proseguire le discussioni a livello tecnico per concordare la terminologia corretta al fine di assicurarsi che i termini "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" proposti non inducano in confusione il consumatore. Inoltre, per quanto concerne la seconda categoria, è opportuno stabilire un tenore massimo di alcole. Infine, si può discutere sull'opportunità di utilizzare il termine "vino" per designare tali prodotti.
- La norma relativa al ritiro dal mercato di prodotti che non rispettano le norme di etichettatura è stata trasferita dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nella proposta attuale. Gli Stati membri hanno chiesto una maggiore sussidiarietà per tali questioni.
- Alcuni Stati membri hanno sollevato ulteriori proposte, concernenti ad esempio disposizioni sull'obbligatorietà delle dichiarazioni nutrizionali e dell'elenco degli ingredienti o modifiche riguardanti le pratiche enologiche.

---